



Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

LXV SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 231 del 18 marzo 2008

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese"

	pres. ass.			pres. ass.	
1 - Baiardini Paolo	X		16 - Masci Luigi	X	
2 - Bottini Lamberto	X		17 - Melasecche Germini Enrico	X	
3 - Bracco Fabrizio Felice	X		18 - Modena Fiammetta	X	
4 - Brega Eros	X		19 - Nevi Raffaele	X	
5 - Carpinelli Roberto	X		20 - Riommi Vincenzo	X	
6 - Cintioli Giancarlo	X		21 - Ronca Enzo	X	
7 - De Sio Alfredo		X	22 - Rosi Maurizio	X	
8 - Dottorini Olivier Bruno	X		23 - Rossi Gianluca	X	
9 - Gilioni Mara	X		24 - Sebastiani Enrico		X
10 - Girolamini Ada		X	25 - Spadoni Urbani Ada	X	
11 - Laffranco Pietro		X	26 - Tippoletti Mauro	X	
12 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	X		27 - Tomassoni Franco	X	
13 - Lorenzetti Maria Rita	X		28 - Tracchegiani Aldo		X
14 - Lupini Pavilio	X		29 - Vinti Stefano	X	
15 - Mantovani Massimo	X		30 - Zaffini Francesco		X

PRESIDENTE: Mauro TIPPOLOTTI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Eros BREGA – Giovanni Andrea LIGNANI
MARCHESANI

ESTENSORE: Stefanella CUTINI

VERBALIZZANTE: Adriano PANFILI



OGGETTO N. 7

DELIBERAZIONE N. 231 DEL 18 MARZO 2008

LEGGE REGIONALE - “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese”

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, con deliberazione n. 98 del 4.2.2008, concernente: “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 18.2.2008 e trasmesso al parere della I, II e III Commissione Consiliare Permanente in data 20.2.2008 (ATTO N. 1196);

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare illustrate oralmente per la maggioranza dal relatore Presidente Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza dal Consigliere Fiammetta Modena (ATTO N. 1196/BIS);

VISTO l'emendamento presentato in Commissione ed approvato;

UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali e del rappresentante della Giunta regionale;

VISTI gli emendamenti presentati in aula ed approvati;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTA la legge regionale 21 febbraio 2008, n. 1;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2007, n. 24;

VISTA la legge regionale 29 marzo 2007, n. 8;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 5 luglio 2004, n. 9;



VISTA la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 30 settembre 2002, n. 16;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

- a) con votazione separata articolo per articolo, sugli emendamenti, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 18 voti favorevoli e n. 6 voti contrari, espressi nei modi di legge dai 24 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare la legge regionale concernente: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese", composta di n. 12 articoli nel testo che segue:



Art. 1

(Disposizioni in materia di Comunità Montane. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 e 23 luglio 2007, n. 24 in adeguamento alle disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. Dopo l'articolo 17, della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 è inserito il seguente:

"17 bis

(Commissario straordinario)

1. Al fine di procedere all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e al raggiungimento degli obiettivi della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la Regione può, con decreto del Presidente della Giunta regionale, disporre lo scioglimento del Consiglio delle Comunità montane istituite ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, così come sostituito dall'articolo 6 della presente legge e la nomina del Commissario straordinario delle stesse, con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto medesimo.

2. Il Commissario straordinario subentra nei compiti del Presidente, della Giunta e del Consiglio della Comunità montana, resta in carica fino al 30 giugno 2008 e, comunque, fino all'approvazione degli atti e alla conclusione degli adempimenti previsti dall'articolo 23, comma 2. Per gli atti di interesse della Comunità montana, eccedenti l'ordinaria amministrazione, è necessaria l'autorizzazione della Giunta regionale.

3. Il decreto di cui al comma 1 è emanato previa deliberazione della Giunta regionale, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali. Il decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, è notificato ai componenti degli Organi disciolti e al Revisore dei



conti, ed è comunicato al Consiglio regionale, al Consiglio delle Autonomie locali e al Prefetto nella cui Provincia ricadono tutti o la maggioranza dei Comuni costituenti la Comunità montana.

4. Il Commissario straordinario si avvale, per la sua attività e lo svolgimento dei compiti affidati nell'atto di nomina, di tutto il personale in servizio presso la Comunità montana.

5. Il controllo amministrativo-contabile sull'attività del Commissario straordinario è assicurato dal Revisore dei conti della Comunità montana in carica alla data di nomina del Commissario.

6. Il compenso spettante al Commissario straordinario grava sul bilancio della Comunità montana commissariata e è stabilito nel decreto di cui al comma 1 in misura non superiore a quanto previsto al comma 8 del presente articolo.

7. Con l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, sono disapplicate, limitatamente alla fattispecie in esse disciplinata, le norme contenute nell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”.

2. All'articolo 23 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. Fino alla costituzione delle Comunità montane ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, così come sostituito dall'articolo 6 della presente legge e all'approvazione dei relativi bilanci, le spese di carattere pluriennale possono essere effettuate previa autorizzazione della Giunta regionale.”.

3. All'articolo 23, comma 6, della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, dopo le parole: “forme incentivanti”, sono soppresse le parole: “la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.” e sono aggiunte le parole: “la mobilità e/o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e in coerenza con la contrattazione collettiva nazionale. Per le



medesime finalità la Regione può disporre incentivazioni a vantaggio degli Enti locali che procedono all'assunzione mediante mobilità del personale di cui al presente comma. Le Comunità montane, nei limiti dei piani di mobilità di cui al primo capoverso del presente comma, sono autorizzate ad adeguare, previa procedura selettiva, i rapporti di lavoro del personale con contratto di diritto privato a tempo indeterminato, al fine di dare attuazione ai piani di mobilità suddetti."

4. Dopo l'articolo 23, della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, è aggiunto il seguente:

*"Art. 23 bis
(Norma finanziaria)*

1. Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 6 e 9, dell'articolo 23, è autorizzata per l'anno 2008, in termini di competenza e di cassa, la spesa complessiva di € 1.000.000,00 con imputazione alla UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali".

2. Per gli anni 2009 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con la legge finanziaria regionale a norma dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13."

5. All'articolo 24, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 è aggiunta la seguente lettera:

"i bis) la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 1."

6. Il comma 1, dell'articolo 14, della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di membri previsti nello Statuto, in misura non superiore a tre."

7. Il comma 3, dell'articolo 14 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, è soppresso.



8. Al fine di concorrere agli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'importo dell'indennità prevista per il Presidente della Comunità montana all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, come sostituito dall'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, è ridotto del dieci per cento.

Art. 2

(Contributo all'Associazione Ricreativa Culturale ARC – Regione Umbria)

1. A partire dall'anno 2008 è concesso un contributo finanziario all'Associazione Ricreativa Culturale ARC - Regione Umbria, nella misura di € 6.000,00, quale concorso alle spese per la realizzazione di iniziative assunte nell'ambito delle attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e dei servizi sociali promosse dall'Associazione in favore dei propri soci.

2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per disciplinare le modalità della concessione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di € 6.000,00 da imputare, in termini di competenza e cassa, alla UPB 02.1.010 denominata "Contributi ad enti ed associazioni" (cap. 767), del bilancio di previsione 2008.

4. Per gli anni 2009 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con la legge finanziaria regionale a norma dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13.

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2004, n. 9 - Promozione della cultura musicale bandistica e corale)

1. L'articolo 3, della legge regionale 5 luglio 2004, n. 9 è sostituito dal seguente:



“Art. 3

(Concessione dei benefici)

1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande, per la concessione dei contributi e per la relativa rendicontazione.”

2. L'articolo 4, della legge regionale 5 luglio 2004, n. 9, è abrogato.

Art. 4

(Abrogazioni di leggi regionali)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) n. 35 del 23 aprile 1980, recante “Contributi a favore delle Associazioni del Commercio e del Turismo”;
- b) n. 41 del 20 ottobre 1983, recante “Riorganizzazione dell'intervento regionale in materia di assistenza tecnica e connessa attività di ricerca e sperimentazione”;
- c) n. 51 del 31 dicembre 1984, recante “Disciplina della pesca professionale e delle attività di acquicoltura”.

Art. 5

(Modifica all'articolo 7 bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 - Norme per l'attività edilizia)

1. Il comma 2, dell'articolo 7 bis, della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, così come aggiunto dall'articolo 39, della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21, è sostituito dal seguente:

“2. L'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è delegata alla Provincia competente per territorio. La Giunta regionale



stabilisce, con proprio atto, criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4 dello stesso d.lgs. 387/2003.”.

Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 - Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese)

1. La rubrica dell'articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8, è sostituita dalla seguente: “*(Partecipazioni regionali)*”.

2. Il comma 1, dell'articolo 5, della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8, è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione generale e di settore e comunque previo atto di indirizzo consiliare per le società istituite con legge regionale, è autorizzata a compiere tutte le operazioni necessarie a consentire la costituzione, lo scioglimento, la fusione o ad assumere e/o alienare partecipazioni in società di capitali, anche a seguito di aumenti del capitale sociale, al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione nonché per procedere alla razionalizzazione della strumentazione regionale finalizzata alla offerta di servizi, dandone annualmente comunicazione al Consiglio regionale, durante la sessione di bilancio.”.

Art. 7

(Proroga termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi per le aree terremotate - Modifica articolo 66, comma 11, legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 - Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)

1. Il termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino di cui all'articolo 66, comma 11 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 è prorogato al 31 dicembre 2008, per gli



immobili ricompresi nel censimento di cui al comma 1 dello stesso articolo 66.

Art. 8

(Società partecipate dalla regione)

1. All'articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 1 la parola: *“parzialmente”* è sostituita dalle seguenti parole: *“in modo maggioritario”*;

b) al comma 1 dopo la parola: *“attribuito”* sono inserite le seguenti parole: *“all'amministratore unico,”*;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nelle società costituite con legge regionale il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore a tre.”;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il comma 2 si applica anche alle società, non costituite con legge regionale, totalmente partecipate dalla Regione, dalle agenzie regionali, ovvero da società controllate dalla Regione. Nelle società partecipate in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali, ovvero da società controllate dalla Regione, il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione, di nomina regionale, non può essere superiore a tre.”;

e) al comma 4 dopo le parole: *“ai commi”* sono inserite le seguenti parole: *“1,”*;

f) al comma 4, la lettera c) è abrogata.

2. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali alle disposizioni introdotte al comma 1 entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fino all'adeguamento statutario entro i termini di legge, le società applicano quanto disposto per l'anno 2007 dall'articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8.

3. Il comma 4 dell'articolo 2-bis della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“4. Gli atti di nomina e designazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale e nel sito informatico della Regione. Gli incarichi di amministratore delle



società a totale o parziale partecipazione regionale, conferiti dalla Regione, ivi compresi i relativi compensi, sono pubblicati nel sito informatico della Regione e aggiornati semestralmente.”.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 - Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio - economica e territoriale, denominata “Agenzia Umbria Ricerche”).

1. All'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica dell'articolo 3 è così modificata: “*(Ulteriori attività e rapporti con Enti pubblici)*”;
 - b) al comma 2 dell'articolo 3 dopo le parole: “*committenza pubblica*”, sono soppresse le seguenti parole: “*e privata*”.

Art. 10

(Modifica dell'articolo 95, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 - Legislazione turistica regionale)

1. All'articolo 95, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, le parole: “*delle residenze d'epoca di cui all'articolo 44 e delle forme di ricettività di cui agli articoli 46 e 47*” sono sostituite dalle seguenti parole: “*delle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 44*”.

Art. 11

(Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 16 - Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali)

1. L'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 16 è abrogato.



Art. 12

(Integrazione dell'articolo 7 della legge regionale 21 febbraio 2008, n. 1 - Istituzione del Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro)

1. All'articolo 7 della legge regionale 21 febbraio 2008, n. 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2 bis. I contributi previsti dall'articolo 2 sono erogati anche per gli incidenti mortali verificatesi nel periodo di pubblicazione della presente legge."

b) con distinta votazione che ha registrato n. 18 voti favorevoli e n. 6 voti contrari, espressi nei modi di legge dai 24 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

L'Estensore

Stefanella Cutini

Il Responsabile della Sezione

Assistenza alle Commissioni

Consiliari Permanenti

Rosanna Montanucci